CAMERA DEI DEPUTATI N. 1869

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARMELO CARRARA

Modifica all'articolo 8 del codice di procedura penale concernente la competenza per territorio

Presentata il 12 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'istituzione e la concreta attivazione delle direzioni distrettuali antimafia, si è da più parti riproposta la costituzione di corrispondenti tribunali cui attribuire in via esclusiva la cognizione dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Tuttavia, le ragioni che hanno indotto il legislatore a potenziare le capacità investigative del pubblico ministero, evitando il frazionamento e la sovrapposizione di indagini in tema di criminalità mafiosa, non determinano necessariamente la creazione di collegi giudicanti nelle sedi dei capoluoghi dei distretti giudiziari. Si è detto che l'unico vantaggio, in caso di istituzione dei tribunali distrettuali, è quello di eliminare i tempi perduti per lo spostamento dei sostituti ed i rischi collegati a questi spostamenti; argomentazione, in verità, assai fragile e che non tiene conto del rischio « normale » dei sostituti della direzione distrettuale antimafia, che devono svolgere le indagini, non già nella sede distrettuale, bensì in tutte le province delle rispettive circoscrizioni giudiziarie. Ed allora se le indagini vanno necessariamente svolte in tutto il territorio del distretto, è altrettanto conseguenziale che anche i processi devono essere celebrati presso i tribunali e dai giudici del luogo, i quali, proprio perché operano nel territorio in cui il delitto è stato commesso, possono conoscere meglio di ogni altro le fenomenologie sociali e criminali di determinate aree geografiche, spesso disomogenee all'interno dello stesso distretto. Peraltro, la creazione dei tribunali distrettuali determinerebbe una maggiore elefantiasi dei tribunali e delle corti di assise del distretto, già abbastanza congestionati, e renderebbe quasi inoperosa la norma cui si fa ampio ricorso contenuta nell'articolo 51, comma 3-*ter*, del codice di procedura pe-

nale, che consente che l'accusa in dibattimento venga sostenuta da un sostituto che normalmente esercita le sue funzioni in una delle procure circondariali. C'è poi un problema di efficienza di contrasto sul territorio; l'organizzazione criminale « Cosa Nostra » è ramificata ed articolata sul territorio nazionale e nel tessuto istituzionale. La risposta sul piano giudiziario risponde pertanto ad un'assenza di giurisdizione diffusa proprio in tutte le singole manifestazioni antisociali di effetto specifico criminoso. Vanno poi ricordate le difficoltà a cui inevitabilmente si andrebbe incontro con la concentrazione di processi in un'unica sede alla demotivazione professionale di alcuni magistrati che si sentirebbero dequalificati, rispetto ad altri, che, senza alcuna specifica funzione professionale, assurgerebbero subito ad un rango più elevato di giudice « speciale ». Tuttavia, non può disconoscersi che vi sono notevoli inconvenienti in alcuni piccoli (ma non meno importanti) tribunali nella celebrazione di dibattimenti per procedimenti di criminalità mafiosa; ciò impone senz'altro una serie di riflessioni per una corretta ed efficace soluzione delle varie problematiche da affrontare. Ed infatti, in questi uffici giudiziari, si constata spesso l'oggettiva difficoltà di reperire i giudici per la formazione del collegio giudicante e durante le fasi del giudizio si assiste spesso ad una stasi della normale attività giudiziaria, specie se trattasi di procedimenti cumulativi con un gran numero di detenuti pericolosi e se si concentra la fase dibattimentale in tempi abbastanza ravvicinati, così come impone, del resto, lo stato di custodia cautelare degli imputati. Altre difficoltà d'ordine pratico si sono incontrate nella necessità di assicurare la presenza in udienza di molti imputati detenuti spesso ristretti in istituti penitenziari molto distanti dalle sedi di tribunale ove vengono svolti i dibattimenti ed ancora nelle perduranti carenze delle attrezzature di base (aule bunker, sistemi di sicurezza, sistemi di riproduzione audio-visiva, eccetera). È stato obiettato, inoltre, che il potere di impugnazione, nei dibattimenti in cui è applicato un sostituto extra direzione distrettuale antimafia, spetterebbe sempre al procuratore distrettuale; argomentazione, per la verità, agevolmente superabile con una semplice modifica legislativa che estenda a questo pubblico ministero di udienza la legittimazione all'impugnazione.

Sotto tal profilo, la soluzione più logica, meno costosa e più aderente ad un tessuto normativo già esistente, che prevede tuttora un'area « residuale » di interventi in materia di antimafia, slegati dalla direzione distrettuale, sarebbe quella di prevedere l'istituzione di collegi giudicanti per la cognizione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale nelle sedi giudiziarie capoluogo di provincia. Peraltro, spetta ai tribunali presso i capoluoghi di provincia la competenza per i provvedimenti di prevenzione, nei confronti degli stessi imputati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*ter*, del codice di procedura penale; l'auspicata coincidenza territoriale tra il giudice del processo ed il giudice naturale del procedimento di prevenzione obbedisce ad una logica unitaria e sistematica di tutto il sistema esistente e sarebbe certamente più aderente ai diritti ed alle aspettative dell'imputato di essere giudicato da un giudice del luogo ove egli vive ed opera. La previsione, nella stessa sede del procedimento di prevenzione, di un tribunale che possa conoscere anche il merito del processo per fatti di reato riconducibili all'associazione mafiosa, eviterebbe anche sperpero di tempo, con l'introduzione di specifici correttivi che conservino quel carattere di flessibilità del sistema normativo adottato con l'istituzione delle direzioni distrettuali antimafia e cioè di ricorrere eccezionalmente, all'applicazione di sostituti alla direzione distrettuale antimafia e di rendere efficace e subitanea l'attività propositiva in materia di misure di prevenzione dei vari procuratori del distretto. Infatti, accade oggi, che il procuratore circondariale, essendo escluso dal circuito della direzione distrettuale antimafia, non potrà attingere ai risultati delle investigazioni altrui per fatti di criminalità mafiosa e quindi non potrà attivare nessuna proposta di prevenzione nei confronti di sog-

getti indagati o imputati dalla direzione distrettuale antimafia, se non quando avrà ricevuto gli atti dal procuratore distrettuale e cioè, come avviene normalmente dopo alcuni anni, a dibattimento già iniziato, senza alcuna possibilità quindi di intervenire tempestivamente con richieste di misure personali o di sequestro del patrimonio nei confronti di imputati, i quali avranno avuto tutto il tempo per disfarsi ed occultare i profitti delle loro attività illecite. Non può, inoltre, tralasciarsi il fatto che molte sedi capoluogo di provincia sono state già dotate di personale, di attrezzature di base ed offrono altre utilità logistiche, alla pari di grandi città ove sono stati celebrati maxi-processi. In quelle sedi, peraltro, non vi sono gli stessi problemi di organico dei giudici e di pubblico ministero che affliggono altri uffici giudiziari, sicché sarebbe sicuramente più agevole la formazione di diversi collegi giudicanti con minori pericoli per i magistrati perché il rischio sarebbe più spersonalizzato. Una riforma in questo senso, più aderente al tessuto normativo vigente, non richiederebbe, infine, costi particolari nella gestione di questi processi, spesso invece connotati dallo spreco e dalla frammentarietà degli interventi « tampone » (seppure realizzati in nome della sicurezza), perché consentirebbe di attingere a risorse strutturali e processuali già esistenti, ove si tenga conto delle strutture già approntate in periodi emergenziali dal Ministero di grazia e giustizia, e se si considerano debitamente le esperienze dei giudici addetti a quei tribunali, che non sono certamente meno professionali di quelli che operano nel contesto di uffici giudiziari più centralizzati, più caotici e spesso distanti anche culturalmente dai luoghi ove il crimine è stato commesso e le investigazioni sono state svolte.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 8 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Se si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis*, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui allo stesso articolo 416-*bis*, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la competenza è attribuita al tribunale avente sede nel capoluogo di provincia nel cui territorio è stato commesso il reato ».

DDL13-1869
Lire 500